

proposta di legge n. 141

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Malaspina, Foschi, Ciriaci, Cardogna, Bucciarelli,
Giorgi, Pieroni, Binci, Zaffini, Marinelli, Romagnoli, Ortenzi, Eusebi, Perazzoli, Giancarli

presentata in data 13 ottobre 2011

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27

—————

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende apportare significative modifiche al sistema elettorale disciplinato dalla l.r. 27/2004 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale).

L'innovazione di questa proposta, promossa dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, riguarda la promozione della democrazia paritaria ovvero persegue l'obiettivo della eguaglianza effettiva tra i sessi nell'accesso alla carica di consigliere regionale.

La modifica all'articolo 16 comma 6 della l.r. 27/2004 contempla una misura di promozione delle candidature femminili del tutto nuova nel panorama italiano ed europeo, prevedendo che "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile, compresi nella lista stessa. L'espressione delle preferenze per candidati dello stesso genere comporta l'annullamento della seconda preferenza".

La possibilità concessa all'elettore di esprimere due preferenze, con il vincolo per cui una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della

stessa lista, si configura quindi come un utile correttivo da apportare a un sistema elettorale proporzionale a liste aperte, in quanto può rivelarsi molto efficace per evitare che l'obiettivo dell'incremento della presenza delle donne nel Consiglio regionale perseguito mediante l'inserimento nelle liste di una certa percentuale di donne, rimanga irrealizzato.

Ma vi è di più: come è stato opportunamente osservato, tale misura «consentirebbe l'elezione di donne in grado di raccogliere un consenso diretto alla loro persona», riducendo quindi in modo considerevole la possibilità, spesso paventata dai detrattori delle quote elettorali, che le donne riescano ad ottenere seggi a prescindere dal merito e dalla capacità politica.

Dobbiamo inoltre dire che il dovere delle Regioni di adoperarsi per il raggiungimento della democrazia paritaria è stato del resto costituzionalizzato con l'approvazione della legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha aggiunto all'articolo 117 della Costituzione. il settimo comma, secondo cui «le leggi regionali [...] promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» e dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha inserito negli statuti delle cinque Regioni speciali la disposizione secondo cui la legge regionale deve promuovere «condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali».

Art. 1

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale) è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile, compresi nella lista stessa. L'espressione delle preferenze per candidati dello stesso genere comporta l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.”.